



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, 6 luglio 2018
Prot. n. 2018/328782

OR. n. 2018/391

Oggetto: misure a tutela della viabilità stradale in Venezia – Piazzale Roma e adiacenze in occasione delle manifestazioni connesse alla “Festa del Redentore”, dei giorni 14 e 15 luglio 2018. Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che nei giorni 14 e 15 luglio 2018 avrà luogo in Venezia la festa del Redentore che richiama un considerevole numero di persone, concentrate in orario serale – notturno;

Ritenuto di istituire per l’occasione della Festa del Redentore 2018 misure a tutela della circolazione stradale, riferite in specie ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle forze di polizia;

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1) Nel periodo dalle ore 12:00 del 14 luglio 2018 alle ore 03:00 del 15 luglio 2018, per le ragioni di cui in premessa, la Polizia Locale ha facoltà di istituire il divieto di transito e di accesso dei veicoli in località Venezia nella Rampa Santa Chiara ed in Piazzale Roma;

2) In deroga al divieto di cui al precedente punto 1) è consentito il transito ai seguenti veicoli:

- veicoli di residenti nel Centro Storico di Venezia e nell’Estuario con posto auto nelle autorimesse ubicate in Piazzale Roma ed in Rampa Santa Chiara;



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

- veicoli in possesso di prenotazione on line per il parcheggio al Garage Comunale di Piazzale Roma, al Garage San Marco e agli altri parcheggi autorizzati che insistono sul Piazzale.
- veicoli che devono accedere alla zona portuale di San Basilio;
- veicoli di persone addette ai servizi pubblici essenziali;
- veicoli del soccorso pubblico di emergenza e delle Forze di Polizia;
- veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all'art.188 comma 1) del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e non vedenti in conformità di quanto previsto all'art.12" Contrassegno Speciale"di cui al D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;
- taxi e veicoli da noleggio con conducente;
- velocipedi, ciclomotori e motocicli.

3) La Polizia Municipale nel periodo dalle ore 12.00 14 luglio 2018 alle ore 03.00 del 15 luglio 2018 è autorizzata ad istituire la deviazione obbligatoria dei veicoli privati dal Ponte della Libertà alla rampa discendente verso l'Isola Nova del Tronchetto.

La Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia è incaricata della apposizione delle necessaria segnaletica provvisoria e della successiva rimozione.

I soggetti di cui all'art. 12 del D.lg. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni; verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini

Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Gianfranco Zarantonello